



Città di  
**PONTE SAN PIETRO**  
Provincia di Bergamo

## **ORDINANZA DEL SINDACO N. 9 DEL 30-11-2021** **Registro Generale n.51**

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE.**

### **IL Sindaco**

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTO che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

VISTA la comunicazione del 25 novembre prot. n. 31602 con cui la Prefettura di Bergamo richiamava le attenzioni da osservare nelle zone soggette ad assembramenti;

ATTESO che è prevedibile che durante il periodo natalizio si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle aree interessate dalle varie forme di mercati presenti sul territorio, con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

RITENUTO che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Ponte San Pietro occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 9 DEL 30-11-2021**  
**Registro Generale n.51**

CONSIDERATO altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

VISTI:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;

**ORDINA**

l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie da venerdì 3 dicembre fino a domenica 16 gennaio, durante l'orario di svolgimento, nelle aree interessate da:

- mercato del venerdì;
- fiere su suolo pubblico;
- mercatini dei produttori agricoli;
- mercatini degli hobbisti;
- mercatini natalizi.

**ORDINA ALTRESÌ**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3000,00. Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 9 DEL 30-11-2021**  
**Registro Generale n.51**

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00.01 di venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 23.00 di domenica 16 gennaio 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Ponte San Pietro.

**IL Sindaco**  
**Matteo Macoli**

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, conservato nella banca dati del Comune di Ponte San Pietro